

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2021/2023

ai sensi del D.Lgs. 118/2011
e D.Lgs. 126/2014

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della “nota integrativa al bilancio di previsione”, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio, ossia un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso, nel quale debbono essere esplicitati i criteri e le modalità di definizione delle poste e dei fondi iscritti nel bilancio medesimo, nonché tutte le informazioni utili per la dimostrazione della quantificazione delle previsioni, con riferimento ai vincoli normativi, in attuazione dei principi contabili generali e applicati.

I contenuti della nota integrativa

La norma individua il contenuto minimo della Nota Integrativa costituito da:

- a) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.
- b) L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
- c) L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente. Il principio contabile applicato relativo alla programmazione evidenzia al riguardo che l'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è sempre consentito nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo dell'avanzo destinato agli investimenti è stata resa possibile a seguito dell'approvazione del D.M. 01.08.2019, sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo. A far corso dall'anno 2021 è necessario compilare ed allegare al bilancio i nuovi allegati a/1, a/2, a/3 se al bilancio di previsione vengono applicate quote di avanzo vincolato, accantonato o destinato investimenti presunto.

- d) L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. Tale elenco deve essere articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili ed è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.
- e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.
- f) L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.
- g) Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

A tal fine, il principio contabile applicato relativo alla programmazione elenca nel dettaglio le informazioni richieste, che devono essere esplicitate per ciascuna delle operazioni in derivati in corso.

- h) L'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet. In proposito si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 267/2000, nel caso in cui tali documenti non siano integralmente pubblicati sui siti internet, gli stessi dovranno essere allegati al bilancio dell'ente.
- i) L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.
- j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (FCDE) PREVISIONI NEL BILANCIO 2021-2023

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili, relativamente alla parte entrata, comporta la necessità di gestire sul lato della spesa le operazioni derivanti dal fondo crediti di dubbia e difficile esazione. Le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale devono essere comunque interamente "accertate" ma nello stesso tempo occorre impedire che l'accertamento dell'entrata copra assunzioni di spese non coperte finanziariamente.

Il FCDE è un fondo rischi, diretto ad evitare l'utilizzo di quelle quote di entrate di dubbia e difficile esazione, attraverso uno stanziamento nelle spese a titolo di accantonamento che, non potendo essere impegnato, confluirà nell'avanzo di amministrazione.

La quota da accantonare è determinata in funzione della natura delle singole entrate e dell'andamento delle riscossioni negli ultimi cinque esercizi.

Non richiedono l'accantonamento a FCDE:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche;
- b) i crediti assistiti da fideiussione;
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa;
- d) le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate.

Per il bilancio 2021/2023 gli enti locali devono quantificare il Fondo crediti di dubbia esigibilità tenendo conto delle disposizioni a regime previste dai principi contabili e in particolare dalle regole dell'esempio n. 5 del principio applicato alla contabilità finanziaria. Le norme emergenziali introdotte dall'art. 107-bis del D.L. 18/2020 hanno concesso una deroga per sterilizzare nel calcolo del Fcde gli eventi eccezionali del 2020: gli enti possono calcolare l'importo da accantonare per i titoli I e III delle entrate prendendo a riferimento, nella percentuale di riscossione del quinquennio precedente, i dati del 2019 al posto di quelli del 2020; si deve fare riferimento agli anni armonizzati secondo lo schema 2016 + 2017 + 2018 + 2019 + 2019. Il metodo di calcolo potrà essere soltanto quello della "media semplice" ma, come chiarito dalla Faq n. 26 di Arconet ci si potrà avvalere della facoltà di sommare gli incassi in conto competenza con quelli avvenuti nell'esercizio successivo in conto residui e riferiti al precedente anno.

Per poter usufruire di questa opportunità si deve slittare indietro di un anno le annualità considerate, pertanto le annualità prese a riferimento saranno quelle che vanno dal 2015 al 2019.

La percentuale di accantonamento a partire dal 2021 è del 100% .

CANONI DI AFFITTO ALLOGGI CANONE SOCIALE

Quinquennio di riferimento 2015-2019

Accertam. competenza Anno X / incassi compet. + incassi anno X+1 sul residuo anno X

Media semplice tra incassi e accertamenti	Percentuale di insolvenza
2015 ACCERTAMENTI 37.369,22 INCASSI € 30.660,83	17,95%
2016 ACCERTAMENTI 35.107,48 INCASSI € 33.463,61	4,68%
2017 ACCERTAMENTI 32.242,74 INCASSI € 29.816,29	7,53 %
2018 ACCERTAMENTI 34.819,85 INCASSI € 34.819,85	0 % **
2019 ACCERTAMENTI 33.169,12 INCASSI € 33.169,12	0 % **

** il risultato degli anni 2018 e 2019 è stato possibile grazie al Bando Solidarietà Regionale, con i cui fondi si è sanata l'insolvenza degli affitti in corso d'anno.

MEDIA QUINQUENNIO della percentuale di insolvenza 6,04 %

PREVISIONE CANONI DI AFFITTO ANNI 2021-2023 € 35.000,00

ACCANTONAMENTO 2021 A F.C.D.E. Accantonamento 100% del 6,04 %	accantonamento effettuato 6,04 % € 2.114,00
ACCANTONAMENTO 2022 A F.C.D.E. Accantonamento 100% del 6,04 %	accantonamento effettuato 6,04 % € 2.114,00
ACCANTONAMENTO 2023 A F.C.D.E. Accantonamento 100% del 6,04 %	accantonamento effettuato 6,04 % € 2.114,00

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Quinquennio di riferimento 2015-2019

Accertam. competenza Anno X / incassi compet. + incassi anno X+1 sul residuo anno X

Media semplice tra incassi e accertamenti				Percentuale di insolvenza
2015	ACCERTAMENTI	719.528,00	INCASSI € 639.231,19	11,15 %
2016	ACCERTAMENTI	716.000,00	INCASSI € 611.835,95	14,54 %
2017	ACCERTAMENTI	814.542,55	INCASSI € 735.884,37	9,66 %
2018	ACCERTAMENTI	795.154,14	INCASSI € 674.112,02	15,22 %
2019	ACCERTAMENTI	732.310,00	INCASSI € 611.856,14	16,44 %

MEDIA della percentuale di insolvenza 13,34 %

PREVISIONE RUOLO 2020-2021-2022 € 744.027,00

ACCANTONAMENTO 2022 A F.C.D.E.
Accantonamento minimo 100% del 51,70 %

accantonamento effettuato 51,70 % € 51.700,00

ACCANTONAMENTO 2023 A F.C.D.E.
Accantonamento minimo 100% del 51,70 %

accantonamento effettuato 51,70 % € 51.700,00

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA: IMU-TASI

Quinquennio di riferimento 2015-2019

Accertam. competenza Anno X / incassi compet. + incassi anno X+1 sul residuo anno X

Media semplice tra incassi e accertamenti

Percentuale di insolvenza

2015	ACCERTAMENTI (DEFIN.AGEV.TARSU 2010-2012)	107.832,00	INCASSI € 92.838,00	13,90 %
2016	ACCERTAMENTI (IMU 2012)	122.700,00	INCASSI € 56.141,00	54,20 %
2017	ACCERTAMENTI (TARSU 2011-2012)	182.476,00	INCASSI € 194.532,00	0 % (incasso > accert.)
2018	ACCERTAMENTI (IMU 2013)	173.900,00	INCASSI € 45.542,00	
	ACCERTAMENTI (DEF.AGEV.TARI 2013-2016)	<u>105.000,00</u>	INCASSI € <u>109.628,00</u>	
		278.900,00	155.170,00	44,30%
2019	ACCERTAMENTI (IMU 2012-13 AREE EDIF.)	51.425,00	INCASSI € 40.912,25	20,44 %

MEDIA della percentuale di insolvenza 26,57 %

Si prevede di accertare € 300.000,00 per l'anno finanziario 2021, € 100.000,00 per gli anni finanziari 2022 e 2023.

ACCANTONAMENTO 2021 A F.C.D.E. Accantonamento minimo 100% del 26,57 %	accantonamento effettuato 40,00 % € 120.000,00
ACCANTONAMENTO 2022 A F.C.D.E. Accantonamento minimo 100% del 26,57 %	accantonamento effettuato 26,57 % € 26.570,00
ACCANTONAMENTO 2023 A F.C.D.E. Accantonamento minimo 100% del 26,57 %	accantonamento effettuato 26,57 % € 26.570,00

CANONE LAMPADE VOTIVE

Quinquennio di riferimento 2015-2019

Accertam. competenza Anno X / incassi compet. + incassi anno X+1 sul residuo anno X

Media semplice tra incassi e accertamenti		Percentuale di insolvenza
2015 RUOLO 33.568,00	INCASSI € 32.383,00	3,53 %
2016 RUOLO 34.241,00	INCASSI € 33.004,25	3,61 %
2017 RUOLO 32.264,00	INCASSI € 31.430,00	2,59 %
2018 RUOLO 33.385,00	INCASSI € 32.495,00	2,67 %
2019 RUOLO 33.155,26	INCASSI € 26.837,26	19,06 %

MEDIA QUINQUENNIO della percetuale di insolvenza 6,30 %

PREVISIONE DI BILANCIO ANNI 2021/2023 € 33.000,00

ACCANTONAMENTO 2021 A F.C.D.E.

Accantonamento minimo 100% del 6,30 %

accantonamento effettuato 6,30 % € 2.079,00

ACCANTONAMENTO 2022 A F.C.D.E.

Accantonamento minimo 100% del 6,30 %

accantonamento effettuato 6,30 % € 2.079,00

ACCANTONAMENTO 2023 A F.C.D.E.

Accantonamento minimo 100% del 6,30 %

accantonamento effettuato 6,30 % € 2.079,00

CALCOLO DEL FCDE COMPLESSIVO:

Al termine delle operazioni di valutazione sulle entrate comunali, si è generato un Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di questa entità:

F.C.D.D.E. ANNO 2021 € 275.127,00

F.C.D.D.E. ANNO 2022 € 181.697,00

F.C.D.D.E. ANNO 2023 € 181.697,00

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione, e nel corso della gestione, sono:

- a) Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste
- b) Fondi speciali (solo per le regioni e le Province autonome)
- c) Fondo contenziosi
- d) Fondo perdite società partecipate
- e) Altri fondi spese e rischi futuri.

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, di cui alla lettera a), è uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio della flessibilità di bilancio, individuando all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare nel corso dell'esercizio e di modificare i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per gli enti locali il predetto fondo è stanziato in misura non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza previste in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

I Fondi speciali di cui alla lettera b) sono iscritti nel bilancio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (articolo 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011).

Il Fondo contenziosi, di cui alla lettera c), è accantonato dall'ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h). Si è, pertanto, in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale l'ente non può impegnare alcuna spesa. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto

l'impegno, l'ente deve conservare l'impegno e non effettuare l'accantonamento per la parte impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Il Fondo perdite società partecipate di cui alla lettera d) è previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge n. 147 del 2013, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Da ultimo, i Fondi di cui alla lettera e), riguardanti passività potenziali, possono essere previsti, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, tenendo conto delle specificità di ciascun ente.

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste di cui alla lettera a), essendo uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio di flessibilità del bilancio, non viene considerato tra i Fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Anche i Fondi speciali di cui alla lettera b), in quanto destinati a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso di approvazione, non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Fondo di riserva E' stato previsto uno stanziamento pari a

€ 25.000,00 per l'esercizio 2021

€ 20.000,00 per l'esercizio 2022

€ 20.000,00 per l'esercizio 2023

al fine di far fronte a eventuali spese impreviste, codice di bilancio **20.01-1.10.01.01.001** .

Esso corrisponde allo 0,64% delle spese correnti inizialmente previste per l'anno 2021, allo 0,53% delle spese correnti per l'anno 2022 e allo 0,54% delle spese correnti per l'anno 2023.

E' stato inoltre iscritto a bilancio un fondo di riserva di cassa di € 100.000,00.

Fondo rischi e oneri E' stato previsto che lo stanziamento di spesa sia collocato al codice di bilancio **20.03-1.10.01.99.999**

Ai sensi dei commi 438-441 della Legge di Bilancio 2019 gli oneri per il rinnovo contrattuale, sono posti a carico del bilancio di previsione, con obbligo di accantonamento. Le percentuali e i relativi importi vengono calcolati sul Monte salari. Posto che sono già stati stanziati

€ 13.596,00 per l'anno 2019 (confluiti in avanzo di amministrazione 2019 accantonato)

€ 15.257,00 per l'anno 2020 (che confluiranno in avanzo di amministrazione 2020 accantonato)

e che non ci sono informazioni che facciano presagire un rinnovo contrattuale a breve termine, non si ritiene necessario accantonare ulteriori somme sul previsionale in corso di approvazione.

Fondo Contenziosi La valutazione delle passività potenziali deve essere sorretta dalle conoscenze di specifiche situazioni: le passività sono probabili se il rischio è quantificato in una percentuale superiore al 51% per provvedimenti giurisdizionali non esecutivi o giudizi non ancora esitati per cui gli avvocati abbiano espresso un giudizio di soccombenza; le passività sono ritenute "possibili" se il rischio è valutato in misura inferiore al 50%. Alla fine esistono i cosiddetti "eventi remoti" dove il rischio è inferiore al 10%.

Non si hanno alla data di predisposizione del bilancio informazioni tali da far ritenere necessario costituire somme a titolo di contenziosi.

Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Non si hanno alla data di predisposizione del bilancio informazioni tali da far ritenere necessario costituire somme a titolo di perdite per società partecipate. . L'ente ha già bandito all'inizio del 2020 la vendita delle azioni della partecipata, in quanto la stessa non eroga più a far corso dal 01.01.2019 un servizio essenziale per l'ente.

I bilanci consuntivi sono consultabili sui relativi siti internet.

PREMESSA

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo pluriennale vincolato. Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cosiddetta 'potenziata' di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il Fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata dell'entrata esclusivamente il Fondo pluriennale vincolato costituito dal riaccertamento ordinario e straordinario dei residui. Il Fondo pluriennale vincolato è formato, altresì, nei casi specifici riferiti alla premialità ed al trattamento accessorio del personale dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo, e per la copertura di spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile (di cui all'allegato n. 4/2, paragrafo 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011).

La disciplina generale del Fondo pluriennale vincolato prevede che, alla fine dell'esercizio, nel caso in cui l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa (compresi quelli relativi al Fondo pluriennale vincolato), costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio.

In deroga alla disciplina generale, il principio contabile specifica che possono essere finanziate dal Fondo pluriennale vincolato (e solo ai fini della sua determinazione):

- a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relativi a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esigibili negli esercizi successivi anche se non interamente impegnate. La costituzione del Fondo per l'intero quadro economico è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, anche se relative solo ad alcune voci, escluse le spese sostenute per la progettazione;
- b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorché non impegnate). Per quanto attiene le voci del quadro economico valgono i vincoli di cui al punto a).

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il Fondo pluriennale vincolato si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il Fondo pluriennale vincolato deve essere ridotto di pari importo.

La nuova regolamentazione del Fondo Pluriennale Vincolato (Fpv) per i lavori pubblici prevista dai commi 532 e 533 art. 1 della Legge di Bilancio in corso di approvazione, che modificano l'art. 56 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e l'art. 183 comma 3 Tuel, rinviano a un decreto Mef-Interno su proposta di Arconet da emanarsi entro il 30 aprile 2019. Detto Decreto risulta pubblicato sulla G.U. il 25.03.2019 ed è entrato in vigore il 26 marzo 2019. Le modifiche riguardano la contabilizzazione delle spese di progettazione di primo, secondo e terzo livello.

FPV CORRENTE - NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

In cima alle voci di entrata del Bilancio di Previsione 2021-2023 si riporta FPV per spese correnti **pari ad € 53.304,00** per l'anno 2020, **€ 59.535,00** per ognuno degli anni 2022 e 2023, si riferisce unicamente a spese del personale connesse alla produttività e al risultato dei dipendenti.

Alla data di predisposizione della bozza di bilancio, stante la volontà dell'amministrazione di approvarlo entro il 31.12.2020, non è stata effettuata variazione di esigibilità, pertanto il bilancio verrà successivamente aggiornato con le previsioni complete del F.P.V. di parte corrente e di parte capitale.

RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione:

- a) le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) le entrate derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) le entrate derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) le entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, a cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita:

- 1) dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 2) dagli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2021-2023 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020 e della verifica dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 e ancora prima della chiusura dell'esercizio finanziario 2020.

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione tiene conto del FPV attualmente conosciuto, sono state stimate le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare per il restante periodo dell'esercizio, sono state stimate le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione, partendo dal dato certo che emerge dal rendiconto 2019 e verificando le poste movimentate in corso d'anno.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	1.146.456,38
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	547.149,64
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	9.491.319,59
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	8.095.451,16
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	92,60
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	11.696,94
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021	3.101.078,79
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	256.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	40.000,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 ⁽¹⁾	53.304,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	2.751.774,79

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾	1.265.305,67
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	966.017,99
	B) Totale parte accantonata	2.231.323,66
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	10.006,64
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	4.523,66
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	14.530,30

Parte destinata agli investimenti	
	D) Totale destinata a investimenti 0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 505.920,83
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾ 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Elenco analitico quote accantonate del Risultato di Amministrazione

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco € 2.071,82

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera

i) è stato costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo complessivo di € 2.071,82 (€ 816,82

formatisi nell'anno 2019 periodo giugno-dicembre ed € 1.255,00 formatisi nell'anno finanziario 2020).

Fondo crediti di dubbia esigibilità € 1.265.305,67

Una prima stima del necessario accantonamento di quota parte del risultato di amministrazione a F.C.D.E., così formato:

ICI, IMU, Accertamenti relativi € 360.446,47

TARSU, TARES, TARI ruoli e accertamenti relativi € 622.230,10

CANONE LAMPADE VOTIVE € 7.881,04

CONTRAVVENZIONI CODICE STRADA € 260.177,04

FITTI ATTIVI € 14.571,04

Fondo rischi e oneri €28.853,00

Trattasi degli oneri per il rinnovo contrattuale del personale dipendente, posti a carico del bilancio di previsione degli scorsi anni, per soddisfare l'obbligo di accantonamento. Le percentuali e i relativi importi sono stati calcolati sul Monte salari dell'anno 2018 pari ad € 1.045.900,20

€ 13.596,00 per l'anno 2019 (1,30% - confluiti in avanzo di amministrazione 2019 accantonato)

€ 15.257,00 per l'anno 2020 (1,65% che confluiranno in avanzo di amministrazione 2020 accantonato)

Fondo restituzione contributi ministeriali €8.778,40

Nel corso del 2020 si sono incassati diversi contributi ministeriali e regionali a carattere vincolato, finalizzati infatti al sostenimento di specifiche tipologie di spesa. L'accantonamento di € 8.778,40 riguarda il contributo centri estivi, incamerato ma non utilizzato se non in minima parte.

Fondo Legato Signorelli Ottavio €926.314,77

Nel corso dell'anno 2020, specificatamente durante le operazioni di assestamento del bilancio, è stata regolarizzata la collocazione a bilancio del legato Signorelli Ottavio. Erano stati aperti infatti un conto corrente bancario dedicato e un conto titoli dedicato, intestati al legato e giacenti presso il tesoriere comunale Banca Popolare di Sondrio. Si è dato corso all'incasso presso il conto principale di tesoreria delle disponibilità "liquide" presenti sul conto bancario ammontanti a € 725.970,25 e si è effettuato un regolarizzo contabile per il valore delle azioni detenute in portafoglio pari a € 200.344,52 (valore al 12.11.2020) facendole confluire a patrimonio nelle acquisizioni finanziarie.

L'importo complessivo di € 926.314,77 confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione e sarà legata allo scopo previsto dal decuius.

N.B.-. Si veda allegato a/1 risultato di amministrazione – quote accantonate agli atti dell'ente. Allegato non obbligatorio in quanto non si è proceduto ad applicare alcuna quota al bilancio di previsione, fornito al solo scopo conoscitivo.

Elenco analitico quote vincolate del Risultato di Amministrazione

Alla data di elaborazione del bilancio 2021/2023 le quote di avanzo di amministrazione vincolato presunte sono le seguenti:

Derivanti dalla legge e dai principi contabili

€ 3.214,70 per acquisto hardware (percentuale del 20% rispetto alla percentuale di cui all'art. 13 del D.Lgs 50/2016 (minimo 1,80% max 2,00%) calcolata sull'importo dei progetti dei lavori pubblici per cui si è proceduto alla liquidazione nel corso dell'anno 2019 degli incentivi tecnici

€ 2.956,32 per estinzione anticipata mutui passivi (Accantonamento 10% incassi dalla vendita degli immobili)

€ 3.835,62 (Legge Regionale 6/1989 art. 15) per vincolo del 10% degli oneri di urbanizzazione per abbattimento barriere architettoniche. Manca la quota da accantonare relativa all'anno 2020.

Derivanti da finanziamenti

€ 4.523,66 per residuo mutuo costruzione e manutenzione strade; sarà possibile svincolare tale somma quando si chiederà l'erogazione alla C.D.P. del residuo dei mutui menzionati a valere sull'esecuzione di lavori pubblici.

L'importo di € 3.927,87 confluito nell'avanzo 2019 e relativo alla rimanenza della prima rata del trasferimento regionale per costruzione nuova caserma è stato applicato al bilancio in corso di anno 2020.

N.B.-. Si veda allegato a/2 risultato di amministrazione – quote vincolate agli atti dell'ente. Allegato non obbligatorio in quanto non si è proceduto ad applicare alcuna quota al bilancio di previsione, fornito al solo scopo conoscitivo.

INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON RICORSO AL DEBITO

Mutui programmati nel Bilancio di Previsione 2021/2023

Il mutuo flessibile contratto con CDP previsto per l'importo di € 1.219.055 ha lo scopo di procurare le risorse necessarie al completamento dei lavori per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri che saranno affidati presumibilmente a fine anno 2020. Il mutuo flessibile è' uno

strumento con cui CDP fornisce copertura finanziaria agli interventi complessi che prevedono tempi lunghi di realizzazione. La caratteristica principale è quella di consentire all'Ente una contabilizzazione dell'impegno limitatamente alle sole somme erogate e non all'intero ammontare concesso da CDP.

Non sono previsti ulteriori mutui sul bilancio di previsione 2021/2023.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021/2023

	2021	2022	2023
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	4.161.226,74	3.781.029,24	3.744.029,24
Livello massimo di spesa annuale	416.122,67	378.102,92	374.402,92
SPESA ANNUALE PER INTERESSI MUTUI			
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	58.221,35	50.513,49	42.212,99
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso			
Contributi erariali in c/interessi su mutui			
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento			
Ammontare disponibile per nuovi interessi	357.901,32	327.589,43	332.189,93
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	3.021.476,66	2.875.593,68	2.728.002,84
Debito autorizzato nell'esercizio in corso			
Totale debito dell'ente	3.021.476,66	2.875.593,68	2.728.002,84

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	RISULTATI DI BILANCIO		
				Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
C.L.I.R. SPA	www.clir.it	7,100	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	- 572.192	1.660,00	353.846,00
GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.	www.gal-lomellina.it	0,87%	Attuazione del Piano di sviluppo locale: strumento elaborato allo scopo di favorire lo sviluppo dell'area rurale lomellina e approvato dalla Regione Lombardia con lo stanziamento di fondi dedicati alla sua attuazione sottoforma di contributi alle imprese che realizzano interventi coerenti con i suoi obiettivi.	59,59	60,00	- 567 , 00

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

1. CLIR S.p.A.

La società ha gestito per il comune di Robbio il servizio di raccolta trasporto e smaltimento r.s.u.e.a. e servizi di igiene ambientale fino al 31.12.2018.

La scelta di procedere alla dismissione con liquidazione ex art. 2437-ter, secondo comma codice civile, è da attribuire alla mancanza dei requisiti formali e sostanziali per l'identificazione di CLIR SpA come società in house, non essendo pertanto riscontrabile il presupposto per il mantenimento della partecipazione trattandosi di società non annoverabile tra quelle di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016. L'accertata e rilevante antieconomicità della gestione del servizio a mezzo della società partecipata, che – rispetto al modulo concorrenziale verificato concretamente e specificamente sul mercato a mezzo di procedura aperta di gara – comporta un aggravio dei costi per la collettività di Robbio.

A inizio anno 2020 è stato pubblicato avviso pubblico per la dismissione delle quote di partecipazione della società Clir Spa. L'asta è andata deserta.

2. GAL Lomellina s.c.a.r.l.

Gal Risorsa Lomellina s.c.a.r.l. è una società formata da soggetti pubblici e privati.

Finalità del nuovo Gal è proseguire nello sviluppo agricolo della Lomellina, attraverso il progetto “Crescere nella Bellezza”, grazie al quale Regione Lombardia ha stanziato circa 7 milioni di euro che, nei prossimi anni, saranno impegnati in progettualità di sviluppo turistico, Regione Lombardia ha stanziato circa 7 milioni di euro che, nei prossimi anni, saranno impegnati in progettualità di sviluppo turistico, sociale e culturale.

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 19.12.2019 si è proceduto alla ricognizione e valutazione delle partecipate al fine della definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento per l'anno 2018, con le seguenti risultanze:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:

<i>Tipologia</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
<i>Organismi strumentali</i>	-----	
<i>Enti strumentali controllati</i>	-----	
<i>Enti strumentali partecipati</i>	-----	
<i>Società controllate</i>	-----	
<i>Società partecipate</i>		
	<i>C.L.I.R. S.P.A.</i>	<i>7,10%</i>
	<i>GAL LOMELLINA S.R.L.</i>	<i>1,19%</i>
	<i>GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.</i>	<i>0,87 %</i>
	<i>C.I.P.A.L. (Consorzio Intercomunale piano di sviluppo alta lomellina)</i>	

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

CLIR S.P.A.	partecipazione del 7,10%
-------------	--------------------------

restano esclusi dal perimetro di consolidamento:

GAL LOMELLINA S.R.L.	partecipazione del 1,19% - irrilevanza economica
GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.	partecipazione del 0,87% - irrilevanza economica
<i>C.I.P.A.L. (Consorzio Intercomunale piano di sviluppo alta lomellina)</i>	irrilevanza economica

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2017 si era proceduto alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20.12.2018 e n. 61 del 19.12.2019 si è proceduto a riconfermare la ricognizione menzionata e ad approvare un nuovo piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, deliberando di procedere alla dismissione con liquidazione ex art. 2437-ter, secondo comma codice civile, delle azioni detenute nella società C.L.I.R. S.p.A. con riserva di valutare la congruità del valore di liquidazione che verrà indicato dagli organi sociali.

La dismissione della partecipazione in GAL LOMELLINA srl per messa in stato di liquidazione per riscontro fattispecie di cui alle lettere b) e d) art. 20 T.U.S.P., poichè non più rispondente alla normativa europea per l'accesso ai finanziamenti, era già stata deliberata con atto C.C. n. 30/2017.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25.07.2017 si era deliberato di aderire al nuovo GAL RISORSA LOMELLINA S.c.a.r.l. con sede in Mede, necessario per l'implementazione del Piano di Sviluppo Locale della Lomellina denominato "Crescere nella bellezza" nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia - misura 19, contestualmente approvando lo Statuto Societario e conferendo una quota di € 100,00 alla costituenda società.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata:

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Nessuna.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Con l'introduzione del decreto Legislativo 118/2011, il bilancio di previsione negli enti locali è stato articolato, nella parte spesa, in missioni e programmi, per rendere maggiormente evidente dal prospetto contabile la destinazione delle risorse in termini della loro finalità.

Nella nota integrativa vengono illustrate le azioni del bilancio, individuando le finalità della spesa, con riguardo alle attività svolte e ai servizi erogati o alle categorie di destinatari. In tal senso la nota integrativa al bilancio di previsione favorisce una rappresentazione più chiara delle finalità della spesa e degli interventi finanziati.

Le previsioni di spesa sono state effettuate con i seguenti criteri e accorgimenti:

- per le spese del personale si è tenuto conto del contratto di lavoro in essere, degli inquadramenti del personale in servizio o di eventuali progressioni, degli eventuali pensionamenti comunicati e delle nuove assunzioni previste nel programma del fabbisogno di personale; è stato previsto apposito accantonamento parametrato al monte salari dell'anno 2018 per sostenere il costo del possibile rinnovo contrattuale;
- le previsioni delle rate dei mutui in scadenza nel triennio sono state calcolate con precisione in base agli ammortamenti di ogni singolo prestito contratto, suddivise per quote capitale ed interessi; i mutui in ammortamento sono tutti a tasso fisso, pertanto vi è certezza per quanto riguarda il calcolo degli interessi;
- per le prestazioni di servizi sulla base dei contratti annuali o pluriennali già in essere e di eventuali potenziamenti o nuovi servizi se comunicati dai rispettivi responsabili di servizio;
- per quanto riguarda le utenze e i canoni in base all'andamento storico dei costi che tenga conto di eventuali criteri di indicizzazione;
- per i trasferimenti di contributi di parte corrente in base alle convenzioni sottoscritte.

Considerazioni sull'iscrizione delle poste di entrata del Bilancio di Previsione 2021/2023

Il totale delle entrate tributarie previste nel bilancio di previsione è di

€ 3.257.937,81 per l'anno 2021;

€ 3.226.937,81 per l'anno 2022;

€3.226.937,81 per l'anno 2023;

Le tariffe e le aliquote relative ai tributi devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; **in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente** (art.1,comma169,dellalegge296/2006) ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il bilancio.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'aliquota dello 0,80% fu deliberata per l'anno 2012, la soglia di esenzione stabilita ad € 10.000 per i soli redditi di pensione nell'anno 2014, poi innalzata ad € 11.000 per l'anno 2015 e a € 12.000 dal 2017; soglia di esenzione di € 12.000 estesa a tutta la platea dei contribuenti a far corso dall'anno 2018. Confermate aliquota 0,80% e soglia di esenzione a 12.000 € anche per l'anno 2021.

L'Accertamento di entrata per questo bilancio di previsione viene portato al ribasso, da € 680.000,00 a € 640.000,00.

DIMOSTRAZIONE DELLA STIMA IN BASE AI PRINCIPI CONTABILI

In base al principio contabile 3.7.5 previsti dall'armonizzazione contabile, gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

Stante la volontà di approvazione del bilancio di previsione entro il 31.12 non si hanno dati definitivi in merito agli incassi dell'addizionale irpef dell'anno 2019. Si prende pertanto a riferimento l'anno finanziario 2018.

L'introito dell'anno 2018 in c/competenza (€ 195.254,54) e le riscossioni in c/residui 2018 dell'anno successivo (€ 437.511,93) portano ad una addizionale irpef di € 632.766,47. Considerando ancora gli incassi avvenuti nel 2020 a valere sull'addizionale 2018 si arriva a un introito di € 644.568,69.

DIMOSTRAZIONE DELLA STIMA IN BASE ALLA STIMA MEF

L'applicazione si basa sui più recenti dati statistici estratti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti con domicilio nel Comune, attualizzati mediante coefficienti di adeguamento, desunti dalle pubblicazioni economiche ufficiali, per le diverse categorie di contribuenti.

L'importo dello stanziamento di bilancio non dovrebbe superare la stima effettuata dal Dipartimento delle Finanze attraverso il portale del federalismo fiscale. Gli imponibili irpef sono stati verificati sul portale del Federalismo Fiscale in relazione ai redditi irpef per l'anno 2017 (ultimo anno disponibile) degli abitanti presenti sul territorio, con il criterio del valore medio.

L'inserimento dell'aliquota e soglia di esenzione deliberati portano al seguente risultato:

Gettito minimo € 600.910,00 Gettito massimo € 734.446,00 Addizionale comunale dovuta (dato medio) € 659.000,00.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27 dicembre 2019 ha previsto l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunirebbe in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

Nel bilancio di previsione 2021/2023 le entrate relative all'imposta pubblicitaria e alla cosap vengono pertanto sostituite dall'iscrizione della nuova entrata, per sommatoria degli stanziamenti precedenti e stimata in complessivi € 36.000 (25.000 per cosap ed € 11.000 per pubblicità).

Si prende atto che il termine per la predisposizione del nuovo regolamento è fissata al 31.01.2021 (termine attualmente fissato per l'approvazione dei preventivi 2021/2023).

IMU-TASI

A decorrere dal 1 gennaio 2020 è stata operata l'unificazione di Imu e Tasi, con abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tari. La nuova Imu è stata regolamentata dall'articolo 1 commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il Comune di Robbio ha approvato il relativo regolamento in data 21/05/2020.

La previsione dell'anno 2020 fu effettuata in base alle iscrizioni di gettito relative all'Imu per € 895.000 e alla Tasi per € 220.000,00, rettificata con variazione di bilancio in corso d'anno per l'iscrizione del complessivo gettito di imposta di € 1.115.000,00.

Queste le aliquote di imposta approvate e riconfermate per l'esercizio 2021:

IMU 2021	
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dalla lettere b) e c) del comma 741 Legge 160/19	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze	6 per mille
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,5 per mille con riduzione del 50% della base imponibile
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, senza registrazione del contratto e nei limiti previsti a livello regolamentare	7,5 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Aree edificabili	10,6 per mille
Terreni agricoli Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola art. 758 Legge 160/2019	9,2 per mille
Aliquota per fabbricati produttivi cat. D	10,6 per mille

Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata impone che le entrate tributarie debbano essere accertate per cassa (sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto o comunque entro la scadenza prevista per la chiusura del rendiconto).
I tempi di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 non consentono di attendere le riscossioni del saldo Imu 2020, ma si teme una perdita di gettito del 10-15% collegata con la crisi e l'emergenza Covid-19.
L'iscrizione in bilancio è pertanto di € 950.000,00 (1.115.000 – 15%).

TARI

Prendendo atto delle modifiche e prescrizioni disposte dalla Deliberazione Arera n. 443 del 31.10.2019 in tema di Piani Finanziari Tari, entro il 31.12.2020 il Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare il Piano Economico Finanziario Tari 2020, oggi predisposto in bozza e pari ad € 744.027,00.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2021-2023) è stato calcolato a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Arera con Deliberazione n. 443 del 31.10.2019, in continuità con il d.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: Spazzamento e lavaggio strade, Raccolta e trasporto rifiuti urbani, Gestione tariffe e rapporti con gli utenti, Trattamento e recupero dei rifiuti urbani, Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

L'accertamento di entrata tributaria per l'anno finanziario 2021 è pertanto pari ad € 744.027,00..

Il tributo di igiene ambientale di competenza della Provincia (5% del tributo) viene aggiunto in bolletta e caricato al contribuente ma, in base alle nuove disposizioni di riversamento, la Tefa sarà versata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione direttamente alle Provincie di competenza, senza passare dalle casse dei comuni, come succedeva fino all'anno 2019.

FONDO DI SOLIDARIETA'

Il fondo di solidarietà comunale prosegue nel 2021 la sua marcia verso i fabbisogni standard. Il D.L. 124/2019 all'art. 57 ha stabilito l'incremento della quota del fondo ripartita in base ai fabbisogni standard di un ulteriore 5%, passando dal 50 al 55% (che salirà al 60% nell'anno 2022 e al 65% nel 2023, fino ad arrivare al 100% nel 2030). Questa circostanza incide in maniera differente tra i vari enti, a seconda della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Nel 2021 inoltre la dotazione del fondo viene incrementata di 200 milioni di euro (+100 milioni rispetto al 2020) e +300 milioni (rispetto al 2019) per il 2022 e di 330 milioni di euro nel 2023.

Il fondo di solidarietà comunale viene confermato nel valore accertato per l'anno 2020, in assenza di quantificazione diversa, almeno per un criterio prudenziale, ossia **pari a € 622.910,81**. Il Ministero dell'Interno – Direzione centrale della finanza locale, provvede ad erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo di Solidarietà comunale, al netto delle detrazioni di cui al D.L. 78/2010, in due rate da corrispondersi entro i mesi di maggio e ottobre, la prima pari al 66% del totale.

Per poter riscuotere le risorse l'ente deve però risultare in regola con la trasmissione dei dati Bdap e con l'invio del questionario relativo ai fabbisogni standard (art.161,comma3,TUEL).

Qui di seguito in sintesi la composizione del Fondo di Solidarietà comunale del corrente anno:

F.S.C. 2020 calcolato su risorse storiche	138.625,89
Attribuzione compensativa da correzione puntuali decorrenza 2019	-228,48
Integrazione 2020 effetto aggiornamento agevolazione terremotati riduzione 1200 mln Legge 190/2014 c. 436 bis agg. Art. 9 DL 91/2018	658,40
Quota F.S.C. 2020	139.055,81

FSC 2020 50% di € 139.055,81 ai comuni delle 15 R.S.O. 69.527,91

FSC 2020 50% spettante in base a Fabbisogni e Capacità Fiscale - Coefficienti 2020 96.902,59

QUOTA F.S.C. 2020 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE
(alimentata da I.M.U. dopo perequazione risorse e applicazione dei correttivi) **166.430,50**

QUOTE DEL RIPARTO DI 3.753,279 mln PER RISTORO MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449, lettera a) e b), L. 232/2016 aggiornato L.B.2020)

RIMBORSO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale	313.827,15
RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati)	3.146,31
RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni	133.867,07

Rettifica 2020 per Abolizione ristoro TASI Inquilini	-72,26
Quota F.S.C. 2020 derivante da ristoro minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e abolizione ristoro TASI Inquilini	450.768,26
F.S.C. 2020	617.198,76
Accantonamento 7 mln per rettifiche 2020	- 566,45
F.S.C. 2020 al netto dell' accantonamento	616.632,31
INCREMENTO 100 MLN DOTAZIONE F.S.C. 2020 COME DA DPCM IN CORSO DI APPROVAZIONE	
Quota incremento 100 mln (art.1, commi 848 e 849, L.160/2019)	6.254,58
F.S.C. 2020 con integrazione	622.886,89

Contributi e trasferimenti ministeriali ritenuti di competenza anche per gli anni 2021 , 2022 e 2023.

CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE

17.500 € (minori introiti addizionale irpef)

9.500 € (cedolare secca irpef)

CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE

€ 70.417,85 contributo per minor gettito imu terreni agricoli, ossia diminuzione del moltiplicatore per imprenditori agricoli professionali da 130 a 75 ed esenzione immobili rurali ad uso strumentale, ai sensi art. 1 co. 707-708-711 Legge 147/2013

€ 4.322,97 contributo compensativo per esenzione imu immobili merce, immobili delle forze dell'ordine, immobili delle cooperative edilizie e social housing

€ 65,86 trasferimento compensativo imu immobili ad uso produttivo art. 1 co. 21 Legge 208/2015 (imbullonati)

€ 1.688,89 contributo gettito ici anni 2009-2010 art. 3 co. 3 Dpcm 10/03/2017

L'allocazione in bilancio 2021-2023 delle poste sopra menzionate è la seguente:

TRASFERIMENTO STATALE PER FUNZIONI VARIE E TRASFERITE Titolo 2 (cod. 2.01.01.01.001) € 103.748,00

Contributi e trasferimenti ministeriali ritenuti di competenza anche per gli anni 2021 , 2022 e 2023.

CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE

17.500 € (minori introiti addizionale irpef)

9.500 € (cedolare secca irpef)

CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE

€ 70.417,85 contributo per minor gettito imu terreni agricoli, ossia diminuzione del moltiplicatore per imprenditori agricoli professionali da 130 a 75 ed esenzione immobili rurali ad uso strumentale, ai sensi art. 1 co. 707-708-711 Legge 147/2013

€ 4.322,97 contributo compensativo per esenzione imu immobili merce, immobili delle forze dell'ordine, immobili delle cooperative edilizie e social housing

€ 65,86 trasferimento compensativo imu immobili ad uso produttivo art. 1 co. 21 Legge 208/2015 (imbullonati)

€ 1.688,89 contributo gettito ici anni 2009-2010 art. 3 co. 3 Dpcm 10/03/2017

L'allocazione in bilancio 2021-2023 delle poste sopra menzionate è la seguente:

TRASFERIMENTO STATALE PER FUNZIONI VARIE E TRASFERITE Titolo 2 (cod. 2.01.01.01.001) € 103.748,00

CONTRIBUTO FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI art. 106 DL 34/2020

Il Dl. n. 34 del 19 maggio 2020, prevede all'art. 106, l'istituzione di un "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali" al fine di concorrere ad assicurare ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle 'funzioni fondamentali' per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza 'Covid-19'.

Presso il Ministero dell'Interno il 'Fondo' è stato istituito con una dotazione di 3,5 miliardi di Euro per l'anno 2020, di cui 3 miliardi di Euro in favore dei Comuni e 0,5 miliardi di Euro in favore di Province e Città metropolitane, risorse che sono state incrementate con il cd. "Decreto Agosto" di ulteriori Euro 1,67 miliardi. Con Decreto del Ministero dell'Interno sono stati individuati criteri e modalità di riparto tra gli Enti di ciascun Comparto del 'Fondo' di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza 'Covid-19' sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal Tavolo tecnico

Una quota pari al 30% della componente del 'Fondo' spettante a ciascun comparto è stata erogata a ciascuno degli Enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al Titolo I e alle Tipologie 1 e 2 del Titolo III, risulta/nti dal Siope.

Il Comune di Robbio ha ricevuto un importo di € 67.995,61 in data 01/06/2020.

Si è ricevuto un secondo versamento in data 03/08/2020 pari ad € 109.582,68, per una quantificazione quasi definitiva di € 177.000,00.

A seguito della **verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese**, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i 2 predetti Comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo.

L'entrata deve qualificarsi come contributo dello Stato sul capitolo di entrata classificato sul Piano finanziario "E.2.01.01.01.001-Trasferimenti correnti da Ministeri".

Le valutazioni operate hanno tenuto conto dei fabbisogni di spesa, delle minori entrate (considerate al netto delle minori spese) oltre a tutte le risorse assegnate a vario titolo dallo Stato per il ristoro delle perdite di gettito e/o delle maggiori spese straordinarie indifferibili derivanti dall'emergenza epidemiologica.

Si è ritenuto iscrivibile l'entrata a titolo di Fondo funzioni fondamentali anche al bilancio di previsione 2021/2023 per l'annualità.

2021. L'importo iscritto in entrata come trasferimento corrente da ministeri è di € 177.000,00.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 *Presentato il 18 novembre 2020*

Art. 154.

(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

1. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. L'incremento del fondo di cui al primo periodo è ripartito, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo e del fondo per delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, poste in essere non per obbligo istituzionale e non dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

Non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55.

Pertanto le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti: alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero; alberghi diurni e bagni pubblici; asili nido; convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali; corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; giardini zoologici e botanici; impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili; mattatoi pubblici; mense, comprese quelle ad uso scolastico; mercati e fiere attrezzati; parcheggi custoditi e parchimetri; peso pubblico; servizi turistici diversi come stabilimenti balneari, approdi turistici e simili; spurgo di pozzi neri; teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli; trasporti di carni macellate; trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive; uso di locali adibiti stabilmente e esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;

L'art. 14, comma 1 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 dispone che dal 1990 la copertura del costo complessivo di detti servizi non può essere inferiore al 36% e ai sensi dell'art. 5 della legge 23/12/1992, n. 498, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% del calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale.

Il successivo specchio riepilogativo illustra i servizi a domanda individuale erogati dal Comune di Robbio a richiesta dell'utenza, include le previsioni di entrata e di spesa per l'anno 2021, in considerazione delle tariffe in vigore o in approvazione, delle agevolazioni eventualmente concesse e, per quanto riguarda la spesa, dei contratti di servizio in essere o della spesa storica verificata.

Servizi a domanda individuale - 2021 Preventivo	<i>ENTRATA</i>	<i>SPESA</i>	<i>note</i>	<i>% COP.</i>
<i>asilo nido</i>	<i>56.000,00</i>	<i>95.152,00</i>	<i>spesa 50%</i>	<i>58,86</i>
<i>impianti sportivi</i>	<i>6.500,00</i>	<i>97.500,00</i>		<i>6,67</i>
<i>mense: scolastica</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100.000,00</i>		<i>70,00</i>
<i>mense: anziani</i>	<i>30.000,00</i>	<i>62.000,00</i>		<i>48,39</i>
<i>presa pubblica</i>	<i>11.000,00</i>	<i>5.900,00</i>		<i>186,45</i>
<i>illuminazione votiva</i>	<i>33.000,00</i>	<i>9.600,00</i>		<i>343,75</i>
<i>pre-post scuola</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>100,00</i>
<i>centri estivi</i>				
TOTALI	<i>216.500,00</i>	<i>380.152,00</i>		<i>56,96</i>

note:

Asilo Nido: Per la copertura dei servizi a domanda individuale la spesa dell'asilo nido da normativa va conteggiata al 50%

La presente Nota Integrativa viene fornita a corredo del DUP e dello schema di Bilancio di previsione 2021-2023.

Robbio, lì 10.12.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Annalisa Marinoni